



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI DI GOVERNO E STRUMENTALI DEL COMUNE DI PORTO TORRES,
IN MODALITÀ DA REMOTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2022

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO, FINALITÀ, DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e funzionaria che le viene riconosciuta dalla legge e dallo Statuto.
2. Fermo restando quanto disciplinato con il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale in materia di funzionamento del Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo, il presente regolamento disciplina le regole generali di svolgimento in modalità "da remoto" e "mista" delle riunioni degli organi collegiali di governo del Comune (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) e degli organi strumentali del Consiglio (vale a dire commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo), al fine di assicurarne il regolare, efficace ed ordinato svolgimento, garantendo la salvaguardia dei diritti dei componenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e statutarie.
3. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 267/2000 ed a criteri di trasparenza, tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali.
4. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:
 - a. organi di governo. Il consiglio e la giunta comunale;
 - b. organi strumentali del Consiglio: le commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo;
 - c. seduta in videoconferenza: si intende la riunione in cui è previsto che il Presidente e/o i componenti e/o il Segretario partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala ove normalmente si riunisce la stessa o dal luogo fissato

ARTICOLO 2

SEDUTE IN MODALITÀ DA REMOTO (VIDEOCONFERENZA)

1. Oltre che nelle sedi previste dallo Statuto di autonomia e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per esigenze organizzative e di funzionamento, il Presidente del Consiglio, potrà convocare le sedute del Consiglio in modalità da remoto, mediante videoconferenza.

2. Il Sindaco ed i presidenti delle commissioni consiliari, potranno convocare rispettivamente le sedute della Giunta Comunale e della Commissioni consiliari di competenza, in modalità da remoto, mediante videoconferenza.
3. La seduta in videoconferenza è da ritenersi svolta nella sede comunale.
4. La partecipazione da remoto deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA

1. Le sedute degli organi di governo e degli organi strumentali, previste con modalità in videoconferenza, si svolgono utilizzando le piattaforme informatiche che permettano la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Per il regolare svolgimento delle sedute con le modalità di cui al comma precedente è necessario che tutti i componenti dei predetti organi ed il Segretario generale (ovvero il Segretario verbalizzante della Commissione consiliare) dispongano di un'utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. La piattaforma telematica utilizzata deve, quindi, garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato.
4. È consentito al Presidente, ai singoli componenti e al Segretario generale (ovvero al segretario della commissione) di collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

5. Le condizioni contenute nel presente Regolamento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle verbalizzazioni; di tale verifica è responsabile il Segretario generale per quanto concerne le sedute di Consiglio e Giunta Comunale.
6. Le condizioni contenute nel presente Regolamento devono sussistere ai fini della validità delle sedute e dei verbali degli organi strumentali; di tale verifica è responsabile il Presidente competente ed il segretario verbalizzante (individuato tra il personale dell'ente).
7. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
8. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche esterne all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
9. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute di cui al precedente articolo possono svolgersi anche in forma "mista", ossia con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento in modalità da remoto alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 5

ESERCIZIO DEL VOTO

1. Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei componenti aventi diritto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale, per dichiarazione di voto concorde, o avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei votanti e l'espressione del voto.

2. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto, fatta salva la possibilità dell'ente di dotarsi di apposita applicazione informatica che ne garantisca i presupposti.
3. Il Segretario generale, a cui spetta la verbalizzazione delle sedute di Giunta e Consiglio in videoconferenza, ovvero il Presidente di Commissione, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e le espressioni di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente, non superiore a 45 minuti. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta.

ARTICOLO 6

VALIDITÀ DELLA SEDUTA

1. Il soggetto responsabile della verifica della validità delle sedute (individuato dall'art. 3 commi 5 e 6) deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti annotando chi interviene in presenza fisica presso la sede e chi, invece, partecipa con modalità in videoconferenza.
2. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei componenti regolarmente collegati è garantito.
3. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta.

ARTICOLO 7

VERBALI

1. Il verbale delle sedute dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene, inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

- la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, nonché l'esito della relativa votazione.

ARTICOLO 8

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'organo collegiale, i dipendenti/collaboratori dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le videocamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti dell'organo collegiale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ARTICOLO 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto di autonomia, al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia.